

**REGOLAMENTO ORGANICO
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.07.2023)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità del servizio

Art. 3 – Attività di protezione civile

Art. 4 – Compiti di protezione civile

Art. 5 – Funzioni di protezione civile

Art. 6 – Inquadramento organizzativo

TITOLO II – STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7 – Componenti della struttura comunale

Art. 8 – Sindaco

Art. 9 – Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 10 – Centro Operativo Comunale

Art. 11 – Unità di Crisi Locale

Art. 12 – Referente Operativo Comunale

Art. 13 – Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Art. 14 – Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio

Art. 15 – Polizia Locale

Art. 16 – Servizi Tecnici Comunali

Art. 17 – Altri Servizi Comunali

Art. 18 – Cittadinanza

TITOLO III – STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 19 – Piano di Emergenza

Art. 20 – Procedure Operative di Emergenza

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **(AMBITO DI APPLICAZIONE)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.

Articolo 2 **(FINALITÀ DEL SERVIZIO)**

1. L'attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave o diffuso pericolo.

2. Costituiscono altresì finalità preventive del servizio la diffusione delle tematiche di protezione civile a mezzo di esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

Articolo 3 **(ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE)**

1. Le attività di protezione civile sono volte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al superamento dell'emergenza connessa al verificarsi di:

- a) eventi naturali od antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dall'ente;
- b) eventi naturali od antropici che per loro natura ed estensione comportano, in via ordinaria, l'intervento coordinato di più enti;
- c) calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività volte ad evitare ovvero a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al comma 1 ogni forma di prima assistenza, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e dai Piani Operativi di Emergenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Articolo 4 **(COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE)**

1. Nel rispetto della normativa nazionale di protezione civile, il Comune di San Giuliano Milanese si dotato di una struttura di protezione civile che consente di svolgere i seguenti compiti principali:

- a) predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione Comunale per

l'eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti od improvvise;

b) vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti sovra ordinati od in caso di verifica diretta delle stesse;

c) organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione costituita da tecnici comunali, volontari e/o imprese convenzionate;

d) adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;

e) predisposizione di adeguati sistemi e procedure di allerta alla popolazione, da attivare in caso di emergenza.

Articolo 5

(FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE)

1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, il Comune di San Giuliano Milanese è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

a) dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco, o in delega al ROC, in grado di intervenire per far fronte agli eventi rientranti nelle tipologie enunciate all'art. 7 D.lgs. n. 1/2018, nonché per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione;

b) promuovere l'esistenza di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone in ogni caso la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;

c) curare la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché la loro attuazione, sulla base delle direttive per la pianificazione di emergenza, emanate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;

d) curare l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nonché la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;

e) disporre l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali nonché delle direttive regionali per la pianificazione di emergenza, di cui alla precedente lettera c);

f) curare la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili nonché ad insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;

g) provvedere alle attività di previsione ed agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Articolo 6

(INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO)

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, provvede ad individuare l'ambito organizzativo cui assegnare le risorse umane, strumentali ed economiche per garantire l'espletamento delle funzioni, delle attività e dei compiti di protezione civile comunale.

TITOLO II

STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 7

(COMPONENTI DELLA STRUTTURA COMUNALE)

1. Sono componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile:

- a) il Sindaco;
- b) il Referente Operativo Comunale;
- c) il Servizio Comunale di Protezione Civile;
- d) il Centro Operativo Comunale;
- e) l'Unità di Crisi Locale;
- f) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- g) le Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio;
- h) la Polizia Locale;
- i) i Servizi Tecnici Comunali;
- j) gli altri Servizi Comunali;
- k) i Cittadini che per loro professionalità e conoscenze si rendano disponibili a collaborare.

Articolo 8

(SINDACO)

1. Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ed in tale veste sovrintende tutte le attività di protezione civile del Comune ed esercita tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento gli attribuiscono espressamente.
2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere delegate ad un Assessore Comunale, nominato dal Sindaco nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
3. Al verificarsi di una situazione d'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.
4. Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente di Città Metropolitana, al Presidente della Giunta Regionale od al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ed il coordinamento degli interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile.

Articolo 9

(REFERENTE OPERATIVO COMUNALE)

1. Il Referente Operativo Comunale (ROC) è la figura di supporto al Sindaco, dotata di autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, cui affidare i compiti operativi in ambito di protezione civile in fase di normalità ed in fase di emergenza.
2. In ossequio alla normativa regionale in materia, il Sindaco ha facoltà di procedere alla nomina del Referente Operativo Comunale, individuandolo all'interno dell'Amministrazione Comunale tra i funzionari o dirigenti.
3. A titolo esemplificativo, nella fase di normalità, il Referente Operativo Comunale sovrintende alla stesura del Piano di Emergenza Comunale ed organizza il Gruppo Comunale di Protezione Civile, mentre nella fase di emergenza sovrintende alla sorveglianza del territorio e coordina le eventuali evacuazioni e/o l'assistenza pratica alla popolazione.
4. Il Referente Operativo Comunale è nominato con atto del Sindaco avente durata massima pari a quella del proprio mandato: in tal circostanza cessa automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 10

(SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE)

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è l'ambito organizzativo chiamato ad attuare in via

ordinaria e continuativa i seguenti compiti:

- a) ricevimento delle segnalazioni relative alle situazioni di criticità in atto o previste;
- b) verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
- c) mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture di protezione civile;
- d) organizzazione delle attività ordinarie di pianificazione e prevenzione;
- e) predisposizione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
- f) raccolta dei dati di archivio e statistici in materia di protezione civile;
- g) collegamento con gli altri enti ed uffici competenti in materia di protezione civile;
- h) organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
- i) predisposizione delle procedure gestionali, amministrative ed operative;
- j) gestione della Sala Operativa e del Centro Operativo Comunale;
- k) adempimento degli aspetti amministrativi legati alle funzioni di competenza.

2. Il Servizio osserva, di norma, l'orario di apertura degli uffici comunali, fermo restando che, in caso di emergenza, potrà essere disposto un servizio di reperibilità per tutto il periodo di durata della stessa.

3. Al fine di poter attivare in qualsiasi momento i componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere in possesso di un elenco con tutti i nominativi, indirizzi e recapiti telefonici dei soggetti di cui all'articolo 7: l'elenco sarà custodito presso l'ufficio del Servizio Comunale di Protezione Civile, nel rispetto della privacy.

4. Per poter garantire lo svolgimento delle proprie attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere dotato delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per garantire la operatività dello stesso.

Articolo 11

(CENTRO OPERATIVO COMUNALE)

1. Il Centro Operativo Comunale (COC) è la struttura operativa a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione previsto dal "Metodo Augustus" e fondato sulle seguenti funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività da garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi che per il superamento dell'emergenza:

- a) **FUNZIONE 1 TECNICO-SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE:** il Responsabile dovrà mantenere e coordinare i rapporti con Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di ricerca scientifica o di gestione del territorio, con Gruppi nazionali di ricerca e con Servizi tecnici nazionali e/o locali, fornendo inoltre i supporti cartografici ed informatici relativi al territorio comunale e alle zone colpite dall'evento;
- b) **FUNZIONE 2 SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA:** il Responsabile dovrà mantenere i contatti con le Strutture sanitarie locali e con le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario;
- c) **FUNZIONE 3 VOLONTARIATO:** il Responsabile dovrà coordinare i compiti delle Organizzazioni di volontariato in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione e dai mezzi a loro disposizione;
- d) **FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI:** il Responsabile dovrà mantenere costantemente aggiornato il quadro delle risorse a disposizione, prevedendo per ciascuna di esse le modalità di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, privati e volontariato;
- e) **FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA:** il Responsabile dovrà mantenere i contatti con gli Enti erogatori dei servizi essenziali sul territorio coinvolto, aggiornando la situazione in ordine all'efficienza ed agli interventi sulla rete dei servizi e valutando anche la necessità di effettuare esercitazioni al fine ottimizzare il concorso di personale e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza;

- f) **FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE:** il Responsabile, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni a persone e cose, avvalendosi tanto del personale dell'Ufficio tecnico comunale e degli Enti istituzionalmente preposti quanto di eventuali specifiche figure professionali;
- g) **FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ:** il Responsabile dovrà coordinare le diverse componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio, regolamentando i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi, attraverso l'opportuna individuazione e predisposizione di cancelli;
- h) **FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONI:** il Responsabile dovrà pianificare ed organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità, coinvolgendo le Associazioni di radioamatori ed i Gestori della telefonia fissa e mobile;
- i) **FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:** il Responsabile dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento tenendo conto del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture alberghiere nonché provvedendo alla ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come zone ospitanti e/o di attesa, raccordandosi con le Autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree: a tal fine dovrà inoltre provvedere ad effettuare un censimento delle risorse necessarie per una prima assistenza alla popolazione, con particolare riferimento alle aziende di produzione e distribuzione di generi alimentari e forniture di vestiario.
2. Il Centro Operativo Comunale è attivato e presieduto dal Sindaco che ne coordina l'attività per il tramite del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, da lui nominato: il Sindaco provvede altresì a nominare tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto individuate al comma 1, con atto avente durata massima pari a quella del proprio mandato. Il Sindaco può individuare ulteriori funzioni.
3. Ciascun Responsabile di Funzione individua le procedure per l'attuazione dei compiti relativi alla propria funzione e, con proprio atto, nomina il Collaboratore che garantirà l'aggiornamento costante dei dati relativi alla propria funzione: l'aggiornamento deve essere trasmesso al Servizio di Protezione Civile almeno una volta l'anno e tale adempimento rientra nei compiti e doveri dei singoli Responsabili interessati.
4. Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i Responsabili delle Funzioni di Supporto, alla scadenza del mandato del Sindaco, restano in carica fino al provvedimento di nomina dei nuovi Responsabili da parte del Sindaco eletto, da adottarsi entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.
5. Il presupposto su cui si fonda il Centro Operativo Comunale è la possibilità di attivazione delle nove funzioni in ogni momento (H24), per cui il Sindaco, al fine di poter affrontare le eventuali emergenze in maniera organizzata, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, può optare per l'istituzione di una struttura alternativa, denominata Unità di Crisi Locale, composta da figure istituzionali presenti nell'organico e sul territorio comunale.
6. Tra il Centro Operativo Comunale e l'Unità di Crisi Locale non esiste conflitto di competenze, in quanto l'Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti previsti per le nove Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, che potranno essere accorpate od attivate soltanto in caso di necessità.

Articolo 12

(UNITÀ DI CRISI LOCALE)

1. L'Unità di Crisi Locale (UCL) è la struttura operativa costituita dalle risorse umane effettivamente disponibili che supporta il Sindaco nella fase di emergenza nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche, costituita da:
- a) il Sindaco;
 - b) il Referente Operativo Comunale
 - c) il Tecnico Comunale;

- d) il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- e) il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- f) il Comandante della Stazione Carabinieri;

2. L'Unità di Crisi Locale è attivata e presieduta dal Sindaco che ne coordina l'attività per il tramite del Referente Operativo Comunale: tale organismo assume le iniziative che ciascun componente è chiamato ad intraprendere, nel rispetto delle proprie competenze ed in maniera tale da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.

3. Ciascun componente provvederà ad individuare un sistema di deleghe tra i propri collaboratori, in modo tale che, al verificarsi dell'emergenza, sia sempre possibile procedere alla costituzione dell'Unità di Crisi Locale, anche in caso di temporaneo impedimento del componente nominato direttamente dal Sindaco.

Articolo 13

(GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE)

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo del volontariato di protezione civile in quanto strumento di solidarietà sociale e di concorso al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, con particolare riferimento al soccorso in caso di pubblica calamità, esaltandone la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

2. Per dare corso a quanto indicato nel comma 1, è confermata l'istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Giuliano Milanese, per lo svolgimento, senza fini di lucro o vantaggi personali, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3.

3. La disciplina organizzativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che costituisce componente della Struttura Comunale di Protezione Civile, è contenuta nel Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Giuliano Milanese approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.07.2023.

Articolo 14

(ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO)

1. Le Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio comunale, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed iscritte all'Elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e/o all'Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando, sia nella fase di normalità che nella fase di emergenza, a tutte le attività di Protezione Civile, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di soccorso.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel comma 1, i Responsabili delle organizzazioni sono tenuti a registrare le rispettive Organizzazioni presso il Servizio Comunale di Protezione Civile, fornendo i nominativi, gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei referenti, che saranno custoditi nel rispetto della privacy.

Articolo 15

(POLIZIA LOCALE)

1. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, sono tenuti a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le Autorità competenti, assicurando l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore e negli altri settori comunali interessati.

Articolo 16

(SERVIZI TECNICI COMUNALI)

1. I Servizi Tecnici Comunali collaborano all'elaborazione dei piani di protezione civile fornendo i dati tecnici necessari alla loro realizzazione, con particolare riferimento alla cartografia di base, al reticolo

idrografico ed ai sottoservizi.

2. Gli stessi Servizi partecipano all'attività di protezione civile per il superamento delle emergenze in base alle rispettive competenze, supportando le attività poste in essere dalle altre componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile.

Articolo 17

(ALTRI SERVIZI COMUNALI)

1. In ossequio alle disposizioni normative nazionali secondo le quali all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, anche i Comuni e tenuto conto che le disposizioni normative regionali prescrivono che, al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari, tutta la struttura comunale, al verificarsi di uno degli eventi previsti e descritti dall'articolo 3, comma 1, può essere chiamata a svolgere attività finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite ed al superamento dell'emergenza.

2. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, ricorrendone l'indifferibilità e l'urgenza, il Sindaco e i Responsabili dei Servizi Comunali potranno attivare tutte le risorse necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, impartendo specifiche disposizioni al personale.

Articolo 18

(CITTADINANZA)

1. In ossequio alle disposizioni normative nazionali secondo le quali all'attuazione delle attività di protezione civile concorrono altresì i cittadini nonché gli ordini ed i collegi professionali, coloro che, al di fuori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, intendono prestare la propria opera in attività di protezione civile finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite da uno degli eventi previsti e descritti dall'articolo 3, comma 1, ovvero al superamento dell'emergenza sono invitati a registrarsi presso il Servizio Comunale di Protezione Civile, fornendo l'indirizzo ed il recapito telefonico, che saranno custoditi nel rispetto della privacy.

TITOLO III

STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 19

(PIANO DI EMERGENZA)

1. Il Piano di Emergenza è il documento finale di un processo completo che parte dall'analisi dei rischi per giungere alla definizione di scenari di rischio ad essi collegati con l'obiettivo di porre in evidenza i possibili rischi e le situazioni di emergenza che interessano il territorio, individuando le adeguate procedure di contrasto e di gestione dell'emergenza.

2. La stesura del Piano di Emergenza è demandata a personale qualificato, in possesso di capacità ed esperienza adeguate: nel caso di assenza di personale qualificato negli organici degli uffici tecnici, sarà possibile affidarsi a professionisti esterni, associazioni di professionisti, società di progettazione e/o esperti in materia di protezione civile formati a livello nazionale o regionale, fermo restando il compito di supervisione del piano da parte dell'Amministrazione Comunale per il tramite del Servizio Comunale di Protezione Civile.

3. Al fine di rendere più agevole l'aggiornamento, la distribuzione e la consultazione del Piano di Emergenza, si potrà prevedere la realizzazione sia su supporto cartaceo che su supporto digitale e la possibilità di estrazione in modo veloce delle sezioni sia testuali che cartografiche.

4. Il Piano di Emergenza si può comporre di:

- a) analisi delle infrastrutture;
- b) analisi della pericolosità;

c) scenari di rischio;

d) attività di monitoraggio;

e) modello di intervento.

5. In aggiunta al documento di piano potranno essere previsti degli allegati contenenti l'elenco dei soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, delle risorse esterne con i relativi contatti e dei mezzi ed attrezzature disponibili oltre ad una serie di modelli di provvedimenti d'urgenza e di comunicazione istituzionale e diretta alla popolazione.

6. Il Piano di Emergenza è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, mentre gli allegati sono redatti ed aggiornati costantemente dal Servizio Comunale di Protezione Civile, che li custodisce nel rispetto della privacy; all'interno della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale saranno presenti soltanto i fac-simile degli elenchi e dei modelli di cui al comma 5.

7. Con le medesime modalità sono approvati gli aggiornamenti periodici del Piano di Emergenza, al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di protezione civile ed alle tecnologie e normative di settore: l'aggiornamento deve avvenire con cadenza almeno quinquennale dalla data della sua ultima approvazione da parte del Consiglio Comunale.

8. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal presente documento, l'aggiornamento del vigente Piano di Emergenza dovrà essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

9. Al Piano di Emergenza è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative ed accesso al servizio telematico pubblico comunale: il Piano di Emergenza è altresì oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite esercitazioni finalizzate a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio, di regola improvvisi e senza rigorosa predefinizione di tutti i particolari al fine di evitare che si risolvano in mere esibizioni promozionali od autoreferenziali, ma comunque preventivamente autorizzate dal Sindaco ed eventualmente concordate con la Prefettura, qualora prevedano una partecipazione di vaste fasce della popolazione.

Articolo 20

(PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA)

1. Al fine di fronteggiare situazioni contingenti particolari o critiche, l'Amministrazione Comunale, in ossequio alla disciplina regionale, demanda al Servizio di Polizia Locale la predisposizione di Procedure Operative di Emergenza (POE) in grado di assicurare, mediante un elevato grado di flessibilità, il necessario coordinamento delle risorse umane e strumentali a disposizione.

2. A tal fine, il Servizio di Polizia Locale predisponde la mappatura del territorio individuando le possibili situazioni critiche dal punto di vista della protezione civile tenuto conto del Piano di Emergenza e comunque in conformità della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali.

3. L'individuazione delle possibili situazioni contingenti particolari è demandata al Comandante del Corpo di Polizia Locale che, anche di concerto con organi e strutture interne od esterne alla Amministrazione Comunale, dovrà porre particolare attenzione a quelle generate da:

a) reti di comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree;

b) insediamenti industriali o produttivi, se non già individuati dal Piano di Emergenza;

c) conformazione idrogeologica del territorio, se non già individuata dal Piano di Emergenza;

d) realtà sociali potenzialmente problematiche;

e) tessuto urbanistico;

f) situazioni che richiedono l'adozione di misure che eccedono i normali compiti di istituto;

g) situazioni di rischio per la collettività descritte dal Piano di Emergenza.

4. In relazione ad ogni evento potenzialmente critico, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

dovrà provvedere alla stesura di una Procedura Operativa di Emergenza indicando:

- a) le risorse umane da impiegare;
- b) la loro eventuale organizzazione in unità operative che fanno capo ad un Responsabile;
- c) le mansioni dettagliate di ogni soggetto od unità operativa;
- d) le dotazioni logistiche e strumentali;
- e) le procedure attuative dettagliate per fasi;
- f) la struttura della rete di comunicazioni;
- g) il linguaggio da adottate durante le comunicazioni.

5. L'attuazione delle Procedure Operative di Emergenza ed il coordinamento con i soggetti impiegati nella situazione contingente competono, di regola, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale: in caso di sua assenza temporanea, le funzioni vengono svolte dall'Ufficiale di grado più alto presente in servizio.

6. Tutti gli operatori del Servizio di Polizia Locale vengono formati sui dispositivi attuativi delle Procedure Operative di Emergenza presso il Comando di appartenenza: la formazione deve essere improntata alla diffusione dei principi informativi delle procedure e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di flessibilità e coordinamento.

7. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal presente documento, la stesura delle Procedure Operative di Emergenza dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento: la redazione di tali Procedure Operative di Emergenza è da considerarsi un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale in materia.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento risultano abrogati:

- a. ogni altro atto, provvedimento o disposizione contenuta nei regolamenti e nelle deliberazioni comunali in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
- b. ogni regolamento o atto disciplinante aspetti normati dal presente documento.

Sono abrogate le:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.06.1996;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 16.06.1997;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 02.03.1998;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 04.09.2006;

con i relativi Regolamenti approvati e ogni altro provvedimento in contrasto con il presente Regolamento.

Le definizioni ed i livelli funzionali della struttura di coordinamento comunale e delle altre unità organizzative corrispondenti alle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Locale e del Comitato Operativo Comunale si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso del presente Regolamento, alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.